

# Il Regolamento 1907/2006EC REACH

## Strumenti normativi sanzionatori e tariffari

**Graziella Di Marzio**  
**Centro Nazionale Sostanze Chimiche - ISS**



# Il sistema REACH = no data no market

## Con che atto

**Registrazione** : impone all'industria di acquisire informazioni

### **Valutazione:**

✓ del **Fascicolo Tecnico da parte dell'agenzia**( proposte di test ecc..)  
✓ della **sostanza** da parte degli S.M. che si sono candidati per la valutazione

**Autorizzazione:** usi consentiti con adeguato controllo dei rischi

**Restrizione:** usi non consentiti

## Di cosa:

- Sostanze in quanto tali
- Sostanze in preparati e articoli

## Da chi:

- **Produttori, Importatori, OR....**
  - **ma anche i loro Clienti (Utilizzatori a Valle - DU)**
- Cioè: controllo** lungo tutta la filiera

# Il sistema REACH = no data no market

## *Gestione:*

***ECHA*** per gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi a livello comunitario.

<http://echa.europa.eu/>



# COINVOLTI ALL'ATTUAZIONE DEL REACH

LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS (attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali)

REACH-EN-FORCE 1

FORUM (art 76(f))  
Scambio di informazioni tra  
MSCA - promuovere  
attività di controllo

ECHA



A.C.:

Ministero della  
Salute

Ministero  
dell'ambiente e della  
tutela del territorio e  
del mare

Ministero  
dello sviluppo  
economico

ISPRA (ex APAT)



CSC

# PROGRAMMA OPERATIVO per la vigilanza nazionale

## Strumenti

**1. Comitato tecnico coordinamento**  
DM 22.11. 2007  
WG vigilanza

**2. Decreto Lgs. sanzioni**

**3. Accordo Stato- Regioni**  
gruppo tecnico interregionale

**4. Tavolo tecnico con le Dogane**

**5. Nomine "corpo ispettivo centrale"**

**6. formazione ispettori:**  
livello centrale  
livello territoriale


**7. Decreto tariffe**

**8. Banca dati SDS**  
Uniformare standard di qualità



## OBIETTIVI:

- Creare una rete nazionale per le operazioni di ispezioni e vigilanza
- **Definizione annuale:**
  - numero di ispezioni
  - distribuzione sul territorio
  - tipologia in base alle classi di utilizzo dei prodotti (inchiostri/vernici – collanti – plastificanti ecc.)
- **joint inspections** (ispezioni congiunte fra 2 o più SM al fine di armonizzare i sistemi ispettivi).
  - Partecipazione del pool centrale
- **predisposizione di linee guida:**
  - la richiesta di dati alle Aziende per una pre-ricognizione cartacea in previsione di una visita
  - modalità esecutive di una visita ispettiva
- interazioni con le **Dogane e gli USMAF** (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera )





In applicazione dell'art. 126 del REACH

Le sanzioni devono essere  
effettive, proporzionate e  
dissuasive.

Decreto legislativo 14 settembre 2009 , n. 133  
(G.U. n. 222 del 24.9.2009)

**Disciplina sanzionatoria per la violazione delle  
disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che  
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la  
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle  
sostanze chimiche.**

**Destinatari del provvedimento:**

**prod. / import. di sost. e, per l'attività di  
vigilanza il Min. della salute, Min.  
dell'Ambiente, della tutela del territorio e del  
mare, Min. dello sviluppo economico e le  
Regioni.**

Dall'esame degli articoli del REACH è stato stabilito il livello di sanzione correlato al tipo di infrazione:

**Molto severo**  
**Sanzione penale**  
(3 mesi di arresto) o  
ammenda 40.000-150.000 €



**Severo**  
10.000 – 60.000 €



**Medio**  
3.000-30.000 €



**Leggero**  
2.000-12.000 €



## CHI SI SANZIONA?

### REGISTRANTE: persona fisica o giuridica stabilita in EU / EEA-EFTA

- ▶ Produttore: anche se lavora per conto terzi in cambio di compenso economico e seguendo le istruzioni del committente. (art. 3.9)
- ▶ Produttore di articoli (art. 7.1)
- ▶ Importatore: introduzione della sost. nel territorio doganale UE (art. 3.10 - 3.11)
- ▶ OR: rappresentante esclusivo stabilito in EU/EEA e nominato da un produttore, formulatore o prod. di articoli non EU/EEA e che esplica gli obblighi dell'importatore (art.8.1)



**Quindi....**ad ogni persona fisica o rappresentante legale stabiliti nella Comunità è richiesta una registrazione delle sostanze prodotte o importate

- a) Nel caso di gruppi di ditte composte da più entità legali (es. filiali di una casa madre) ogni entità legale deve registrare
- b) è sufficiente una sola registrazione in caso di due o più impianti di produzione con stessa entità legale.

## L'utilizzatore finale

non è un registrante ma ha obblighi per le norme REACH (controllo dell'uso, CSA, restrizioni/autorizzazioni ecc..)



## Chi rientra nella sanzione penale??



### ► Chi non rispetta le norme dettate per un'autorizzazione

Sostanze SVHC incluse nell'All. XIV usate solo se:

- l'uso sia stato autorizzato e non è scaduta la data di autorizzazione o è in corso un eventuale rinnovo (il rispetto vale anche per i D.U.)

ALL.XIV:

Art.56

Elenco delle sost. soggette ad autorizzazione

### ► Chi non rispetta le restrizioni previste per le sostanze incluse nell'All. XVII

Una sostanza, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è prodotta, immessa sul mercato o usata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione

All. XVII:

Art. 67

restrizioni relative alla produz., immissione sul mercato e uso di alcune sost. pericolose, preparati e articoli

**Proposte** anche in base alle conclusioni della valutazione o su iniziativa di uno S.M. o della stessa Commissione




Come si coprono  
le spese?????

Precedente “COPERTURA  
FINANZIARIA” ALLA  
VIGILANZA

Notifica delle sostanze dir 92/32  
(D.lgs 52/97)



**VIGILANZA**



**Decreto Legislativo 28 luglio 2008 n. 145, recepimento della direttiva 121/2006, ha eliminato l'atto di notifica alla unità di notifica nazionale in quanto considerato atto di registrazione all'ECHA**



L'APPLICAZIONE DELL'ART 7 DEL D.LGS 145/2008  
(DIR. 121/2006/EC) COPRE AL MOMENTO LA COPERTURA FINANZIARIA



## art 7 del D.lgs 145/2008

All'art. 28 del decreto lgs. 52 / 97 aggiunge i seguenti commi che definiscono:

**6-bis. uffici competenti** delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali per l'attività di vigilanza per le sost. pericolose

**6-ter. decreto ministeriale per stabilire le tariffe per la copertura dei costi** dei controlli e le relative modalità di versamento. Le tariffe si basano sul costo effettivo del servizio e saranno aggiornate almeno ogni due anni.

**6-quater. stessa copertura applicata alle regioni e alle province autonome** nell'ambito dei controlli di loro competenza fino all'emanazione di proprie tariffe basate sul costo effettivo del servizio e su loro disposizioni.

**6-quinquies.** l'ammontare forfettario della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attività e' determinata in

**euro duemila**, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa





## DECRETO TARIFFE

Prossima copertura  
finanziaria

**Determinazione degli importi delle tariffe per le attività di controllo nella materia di sostanze e preparati pericolosi in quanto tali o contenuti in articoli e relative modalità di pagamento.**



Attualmente al Min. dell'Economia e delle Finanze per predisporre un apposito capitolo di entrata in applicazione dell'art. 7 del D.lgs 145/2008 comma 6-quinquies

# DECRETO TARIFFE in sintesi

1. Ambito di applicazione:  
controlli a ciascun livello  
della filiera della sost.,  
preparato o articolo

2. Gli importi sono a carico  
del legale rappresentante  
della ditta che produce,  
importa, immette sul  
mercato la sostanza  
soggetta al controllo.

3. Chi riscuote le tariffe:  
sezioni di tesoreria  
competenti e in relazione  
a chi effettua l'ispezione  
(ASL, ARPA, Min. per pool  
centrale ecc...)

4. Criteri per la determinazione e aggiornamento  
delle tariffe (in base agli stipendi del personale  
impegnato, strumenti ecc..)


5. modalità tecniche di  
versamento : es. quando si  
paga? (prima o dopo  
l'ispezione?) e con quale  
modalità viene comunicato  
quanto pagare?

6. Ripartizioni dei proventi,  
modalità di relazionare i  
controlli effettuati




# OPERATIVITÀ DEGLI ISPETTORI

- Fornitura di PC
- Gli ispettori visualizzeranno l'80% delle informazioni, il restante 20% saranno disponibili tramite A.C.




# RELAZIONE SUI CONTROLLI

**AGENZIA EUROPEA**



L'A.C- entro il **1° luglio** presenta una relazione sui risultati dei controlli ufficiali e della sorveglianza effettuata.

**Autorità Competente**



*relazioni*

The REACH logo is displayed in large, bold, blue capital letters. It is positioned over a background that appears to be a document or a report with some text and a light blue header area.

**REACH**

**Autorità per i controlli REACH degli  
ENTI ed Amministrazioni coinvolte  
dall'Accordo Stato Regioni**



# Chi applica i decreti?



## L'ISPETTORE TIPO oltre alle al REACH

- la corretta applicazione dei criteri di classif. ed etichett. delle sostanze e dei preparati (D.lgs 65/2003)
- ➔ CLP reg. 1272/2008 (1° ATP reg 790/2009)
- Conosce le disposizioni della Dir. Biocidi (98/8) e fitosanitari (91/414)
- avvenuta dichiarazione all'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- ottemperanza al Regolamento 304/2003 sull'import ed export di talune sostanze (Convenzione di Rotterdam)
- Reg detergenti 648/2004 (DPR 21.2.2009)

## Ispettore in ambito REACH:

**Registrazione, CSR, SDS, informazioni adeguate ai quantitativi, etichette, informazioni lungo tutta la filiera, gestione dei rischi ecc..**







# Grazie per l'attenzione

Graziella Di Marzio

CSC

